

Bassano del Grappa, 31 Gennaio 2019

Circolare n. 01/2019

Oggetto: Le novità della Legge di Bilancio 2019

IL DOCUMENTO IN UN COLPO D'OCCHIO	
A CHI INTERESSA?	Un po' a tutti – cambiano tante regole
COS'E'?	È un'informativa
DI COSA SI PARLA?	Molti argomenti: regime forfetario - Flat tax dal 2020 - proroga detrazione interventi edilizi - rottamazione cartelle - rivalutazioni ed altri
COSA SI DEVE FARE?	Nulla
C'E' UNA SCADENZA?	Nessuna scadenza

È stata approvata definitivamente la “**Legge di bilancio 2019**”, c.d. Finanziaria 2019, contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2019.

1. STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermato il mantenimento **per il 2019** dell'aliquota IVA ridotta del **10%** (passerà al 13% dal 2020) e dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021).

2. ESTENSIONE REGIME FORFETARIO

Per il **regime forfetario** riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal **limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000** ragguagliati ad anno **per tutti i contribuenti** (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all'anno precedente.

È confermata l'**eliminazione** dei seguenti **requisiti di accesso**:

- **spese sostenute per l'impiego di lavoratori** non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- **costo complessivo dei beni strumentali al 31.12**, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.

Cause di esclusione

Sono state **riviste**, in sede di approvazione, le **cause di esclusione**, prevedendo in particolare che il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti che:

- contemporaneamente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari** ovvero **controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni** in partecipazione, **le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo**;
- **esercitano l'attività prevalentemente** nei confronti di **datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro** o **erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

3. DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI

In sede di approvazione è stato previsto **l'aumento dal 20% al 40%** della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo **dell'IMU relativa agli immobili strumentali**.

4. FLAT TAX

È confermata la possibilità, **a decorrere dal 2020**, di **applicare al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP **pari al 20%**, da parte delle persone fisiche **imprenditori / lavoratori autonomi** che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, **compresi tra € 65.001 e € 100.000** ragguagliati ad anno.

I contribuenti (persone fisiche) che applicano l'imposta sostitutiva:

- **non sono tenuti ad operare le ritenute alle fonte**. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
- **sono esonerati dall'applicazione dell'IVA** e dai relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.

Non possono applicare il nuovo regime in esame i seguenti soggetti:

- persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari** per la determinazione del reddito;
- **soggetti non residenti**, salvo quelli residenti in uno Stato UE / SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che **in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato**, di terreni edificabili di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 **o di mezzi di trasporto nuovi** di cui all'art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5, TUIR, ovvero che controllano direttamente / indirettamente srl / associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.

In sede di approvazione è stata prevista l'esclusione dall'applicazione del nuovo regime per le persone fisiche la cui attività è **esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro / erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai citati datori di lavoro.

5. NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA

L'attuale disciplina contenuta nell'art. 8, TUIR prevede per le perdite derivanti:

- da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria **la compensazione con redditi della stessa natura e per l'eccedenza il riporto ai successivi periodi**;

- da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti **la compensazione con redditi della stessa natura** e per l'eccedenza **il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito**;
- da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, **la compensazione con altri redditi** (di qualsiasi natura) e **l'impossibilità del riporto ai periodi successivi**.

A seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art. 8 è confermato che **"a regime"**:

- per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
 - per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
- si applicano **le stesse regole previste per le società di capitali**.

6. TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

È confermata l'introduzione, a decorrere **dal 2019**, della **tassazione agevolata degli utili reinvestiti**, ossia la **possibilità di assoggettare** il reddito complessivo netto delle società di capitali all'aliquota IRES del **15%** per la **parte corrispondente all'utile 2018**, accantonato a **riserve** diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla seguente **somma**:

investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi
+
costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato

7. FATTURAZIONE CONTRATTI SPONSORIZZAZIONE SOGGETTI REGIME FORFETARIO LEGGE 398/91

In sede di approvazione è stata **soppressa** la disposizione contenuta nel **comma 02** dell'art. 10, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", introdotta recentemente durante l'iter di conversione, in base alla quale gli **obblighi di fatturazione / registrazione** relativi a **contratti di sponsorizzazione / pubblicità** in capo ai soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, **sono adempiuti dai cessionari**.

8. CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

È confermata l'applicazione della cedolare secca del 21% **ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) **di superficie fino a 600 mq**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

9. PROROGA IPER AMMORTAMENTO

È confermata la **proroga dell'iper ammortamento**, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale** secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2019 ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

10. ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

In sede di approvazione è stata (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, **con effetto dall'1.1.2019**:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2018**;
- riguarda le estromissioni **poste in essere dall'1.1 al 31.5.2019**;

- richiede il **versamento** dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del **60%** entro il 30.11.2019;
 - il **rimanente 40%** entro il 16.6.2020.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

11. PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI EDILIZI

È confermata la proroga delle principali detrazioni sugli interventi edilizi, confermando sostanzialmente quanto previsto per il 2018.

In particolare, si evidenzia che è **prorogata al 31.12.2019**:

- la detrazione per la "generalità" degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65%**;
- la detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR nella misura del **50%** su un importo **massimo di € 96.000**;
- la **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione;
- la **detrazione IRPEF del 36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi** e di realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

12. CREDITO RICERCA E SVILUPPO

È confermata la modifica della disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per le **spese sostenute dal 2015 al 2020** relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa. Il credito spetta a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente **almeno pari a € 30.000**;
- si realizzi un **incremento delle spese** in esame rispetto al triennio precedente.

13. SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA

In sede di approvazione, a favore delle **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** è prevista la possibilità di **estinguere i debiti risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 31.12.2017**, derivanti:

- dall'**omesso versamento delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dall'**omesso versamento dei contributi** dovuti alle **Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS**, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La situazione di **grave e comprovata difficoltà economica** sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare è **non superiore a € 20.000**.

La definizione in esame riguarda i **debiti diversi da quelli di cui all'art. 4, DL n. 119/2018**, ossia **dei debiti di importo residuo**, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l'**annullamento automatico** al 31.12.2018.

Il soggetto interessato deve **presentare entro il 30.4.2019 all'Agente della riscossione un'apposita dichiarazione** nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica e indicati, tra l'altro, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto.

14. RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER 2019 – 2024

Per incentivare l'acquisto di beni strumentali, in sede di approvazione, è previsto il rifinanziamento della c.d. "Sabatini-ter" per il periodo 2019-2024.

15. RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

In sede di approvazione è riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2017** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

16. PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2019, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2019** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**.

In sede di approvazione è stata **aumentata l'imposta sostitutiva** dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- **11%** (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
- **10%** (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
- **10%** (in precedenza 8%) per i terreni.

17. ABROGAZIONE ACE

È confermata la **soppressione dal 2019 dell'agevolazione ACE** di cui all'art. 1, DL n. 201/2011 e all'art. 1, commi da 549 a 553, Finanziaria 2017.

Tuttavia continua a **trovare applicazione** il comma 2 dell'art. 3, DM 3.8.2017 **relativamente all'eccedenza ACE 2018** la quale potrà essere **riportata** (e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero **trasformata** in credito d'imposta ai fini IRAP. È opportuno che sia chiarito se la disposizione transitoria interessa soltanto l'eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa tale anno.

18. ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI IRAP

In sede di approvazione è disposta **l'abrogazione del credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda**, riconosciuto dall'art. 1, comma 21, Finanziaria 2015 a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**.

A disposizione per ogni eventuale approfondimento, porgiamo i nostri migliori saluti.

SHERMAN SERVIZI CONTABILI
Servizio formazione ed aggiornamento